




Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 6746/2024, Patti Giovanni c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 18.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6746/2024, Patti Giovanni c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo *pec* dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso con domanda cautelare presentato dal sig. Patti Giovanni;
- decreto di fissazione udienza del 18.12.2024 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- decreto di designazione del Giudice del Lavoro del 18.12.2024, emesso dal Presidente del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- relazione di notifica atti del 27.12.2024;
- istanza di pubblicazione sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. notificata dall'avvocato Filippo Pagano.


Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Trimboli

TRIBUNALE DI MESSINA – GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del sig. **PATTI Giovanni**, nato a Messina il 11.10.1990, codice fiscale PTTGNN90R11F158E, residente in Messina, via Comunale, 83, - Camaro, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Messina – via Dogali, 50, presso lo studio dell'avv. Filippo Pagano, del Foro di Messina, (c.f. PGNFPP68S08F158F) che lo rapp.ta e difende giusta procura allegata (**doc.1**), da considerarsi quale procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax (090691902) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (studiolegalepagano@pec.it)

contro

Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Messina - Piazza Unione Europea, P.IVA. 03459080838, e

nei confronti di

Albano Salvatore ed altri controinteressati.

§ § §

Il ricorrente ha presentato domanda (Cod. domanda: 01129-00658 - Inserita il 22-05-2023 09:49:00) per la partecipazione all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami di numero ventiquattro operatori liv. j ccnl utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina (**doc.2**).

Dopo essersi collocato utilmente in graduatoria al numero 141 con il punteggio di 30,71 (**doc.3**), è stato escluso per mancanza dei requisiti di ammissione con graduatoria (**doc.4**) approvata con provvedimento n. 239 del 18.10.2024 - Prot. n. 15902 del 18.10.2024 (**doc. 5**) con la seguente motivazione: *“ESCLUSO PER CARENZA DEL REQUISITO PREVISTO DALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. RUBRICATO “REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO”, DI CUI ALL’ART. 2, LETT. E) DELL’AVVISO DI SELEZIONE: DAL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEL CANDIDATO PATTI*

Messina - 98122
via Dogali, 50
tel. +39.090.696634
fax +39.090.691902
messina@clouvell.com

Milano - 20122
via Cesare Battisti, 11
tel. +39.02.5515595
fax +39.02.92853284
milano@clouvell.com

London - (UK)
Italian desk at Morgan
Pearse LLP Solicitors
63 Broadway (Suite 6)
Stratford - E15 4BQ
tel. +44.20.35832129
fax +44.20.34754544
london@clouvell.com

www.clouvell.com

Partita Iva
01897880835
Codice Fiscale
PGNFPP68S08F158F



GIOVANNI RISULTA LA SUSSISTENZA A CARICO DELLO STESSO DI UNA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EMESSA DAL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. _ SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO DIVENUTA IRREVOCABILE IL 31.01.2011; CIO' SIGNIFICA CHE IL CANDIDATO NON ERA IN POSSESSO DEL REQUISITO DI AMMISSIONE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (22/05/2023)" (doc.6).

Il provvedimento del 18.10.2024 di esclusione dalla graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami di 24 operatori (servizi di raccolta e spazzamento nel Comune di Messina) e la relativa graduatoria con cui il ricorrente è stato escluso sono illegittimi ed andranno annullati per i seguenti

motivi

1. Giurisdizione del Giudice Ordinario

In un caso che ha riguardato l'impugnazione della medesima procedura concorsuale per cui è procedimento, il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza pubblicata il 26/07/2024 n. 2713/2024 resa nel procedimento n. 821/2024 Reg.Ric. (doc.7) ha stabilito che "il Tribunale deve ribadire quanto già osservato con decreto n. n 353/2024 in data 1 luglio 2024, posto che Messinaservizi Bene Comune S.p.A. è una società per azioni e la Suprema Corte ha affermato che in tale ipotesi le procedure per l'assunzione - anche nel caso di società in house - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ad esempio, Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza in data 24 luglio 2023, n. 22184; ordinanza in data 3 luglio 2023, n. 18748; sentenza in data 27 marzo 2017, n. 7759). Il ricorso risulta, quindi, inammissibile e va, quindi, indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a."

2. Illegittimità del provvedimento di esclusione.

L'avviso di selezione pubblica (doc.8) prevedeva, all'articolo 2 lett. e) che "in aderenza a quanto previsto



dall'art. 14 del regolamento del personale adottato dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.A. per il reclutamento del personale ai sensi dall'art. 19 d.lgs. 175/2016 il candidato dovrà comunicare l'esistenza a proprio carico di eventuali procedimenti penali in corso per reati non colposi, nonché autocertificare l'assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento), nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati”.

L'articolo 14 del regolamento (**doc.9**) prevede che per essere assunti alle dipendenze di Messinaservizi Bene Comune s.p.a. occorre “*assenza di procedimenti penali per reati non colposi, condanne penali derivanti da sentenza anche non definitiva per reati non colposi, oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento) – nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati”.*

Orbene, **la motivazione addotta da Messinaservizi**, che ha escluso il ricorrente “*per carenza del requisito previsto dall'art. 14 del regolamento del personale della messinaservizi bene comune s.p.a. poiché dal certificato del casellario giudiziale del candidato Patti Giovanni risulta la sussistenza a carico dello stesso di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. _ sezione distaccata di Milazzo divenuta irrevocabile il 31.01.2011”, e che quindi “il candidato non era in possesso del requisito di ammissione all'atto della presentazione della domanda (22/05/2023)” **è errata** in quanto gli effetti dell'estinzione del reato nel caso di patteggiamento si verificano **ope legis** al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 445 comma 2 c.p.p. .*

Una **questione identica** a quella oggetto del presente ricorso è stata affrontata dal TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza 20 luglio 2020 (**doc.10**). Il Tribunale amministrativo ha affermato che “*l'art. 445, comma 2, c.p.p., prevede che, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, «Il reato è estinto, ove sia stata*



irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». Al riguardo – prosegue il TAR – la giurisprudenza penale ha chiarito che l'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., **«opera ipso iure, senza necessità di una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione, come ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità»** (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016 - dep. 2017 (...), Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016 (...) Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014-dep. 2015 (...) Rv. 263503: tale sentenza illustra le ragioni di superamento del precedente orientamento – espresso in Sez. 4, n. 11560 del 27/02/2002 (...), Rv. 221240, peraltro rimasto isolato – che riteneva invece necessaria una pronuncia ricognitiva del giudice dell'esecuzione circa la verifica della condizione posta dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.). Pertanto, l'impugnato provvedimento di non liquet nulla aggiunge o elimina in ordine al già prodotto effetto di estinzione del reato oggetto della sentenza di “patteggiamento” e di ogni altro effetto penale, come declinato dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.» (Cass. Pen., 7 dicembre 2018-1° luglio 2019, n. 28529, e, nello stesso senso, Cass. Pen., 11 maggio-16 luglio 2018, n. 32492). La giurisprudenza amministrativa - conclude il TAR - ha precisato che: - a) «Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione penale, per tutte sez. III 21 settembre 2016 n.19954 e 12 aprile 2016 n. 30141, nonché sez. VI 29 gennaio 2016 n. 6673, (...) **“l'estinzione del reato** oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2 c.p.p. **opera in via automatica, e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione”**» (C.d.S., 7 maggio 2018, n. 2704); - b) «“Cons. Stato, V, 13 novembre 2015, n. 5192 [...] ha [...] chiarito che “anche in vigenza dell'articolo 676 del codice penale Vassalli [la] giurisprudenza più attenta [ha rilevato]



che l'effetto estintivo operi ex lege per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogni di alcun provvedimento, non rilevando in contrario l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a decidere in merito all'estinzione del reato dopo la condanna" (vengono richiamate al riguardo: Cass. pen., V, 14 maggio 2015, n. 20068; Cass., SS.UU., 30 ottobre 2014, n.2). Il precedente prosegue osservando che "con la sentenza n. 2 del 2014 le Sezioni Unite della Cassazione, seppure con riferimento al tema dell'indulto, hanno ritenuto maggiormente coerente con i criteri ermeneutici che sottendono il codice processuale il principio secondo cui, quando un determinato effetto giuridico si verifichi per decorso inattivo del tempo, esso si verifica ope legis al momento in cui siano per legge maturate le condizioni cui è condizionato l'effetto. Corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini dell'estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato, nel mentre l'automatismo degli effetti dell'estinzione del reato si pone in coerenza con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minor sacrificio esigibile, evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU"» (C.d.S., 21 agosto 2017, n. 4048)."

Poste tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che nel caso di specie si sia verificata l'estinzione *ope legis* del reato *illo tempore* commesso dal ricorrente, per effetto dell'art. 445, comma 2, c.p.p., in quanto, come risulta dal casellario giudiziale **(doc.11) la sentenza di "patteggiamento"** (in virtù della quale al ricorrente veniva applicata la pena della reclusione di 3 mesi – pena sospesa, quindi inferiore a due anni) **è divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2011**, con la conseguenza che il quinquennio rilevante ai fini dell'estinzione dei reati di che trattasi **si è compiuto il 31 gennaio 2016**, quindi ancor prima dell'indizione della selezione pubblica per titoli ed esami di 24 operatori (servizi di raccolta e spazzamento nel Comune di Messina) per cui è causa.

Ne deriva che nessun reato ostativo poteva essere considerato dall'Amministrazione ai fini dell'esclusione del ricorrente dalla selezione di che trattasi.

Ad abundantiam, si evidenzia che il ricorrente ha richiesto



ed ottenuto provvedimento di declaratoria di estinzione del reato (**doc.12**) dal Giudice dell'esecuzione.

Dalle superiori argomentazioni discende la fondatezza del ricorso sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Il provvedimento impugnato e la relativa graduatoria dovranno essere quindi annullati e dovrà essere disposto l'obbligo di inserire il ricorrente nella graduatoria con il punteggio di 30,71 dal medesimo già conseguito. Dovrà essere ordinato, inoltre, a Messinaservizi Bene Comune spa di porre in essere qualsiasi altro atto finalizzato all'inserimento del ricorrente nella graduatoria.

Sul periculum in mora

Quanto, poi, al requisito del *periculum in mora*, va evidenziato che il ricorrente è sposato (**doc.13**) ed ha tre figli (**doc.14**). L'ISEE corrente del nucleo familiare è di €.167,87 (**doc.15**).

A ciò si aggiunga che il ricorrente aveva conseguito nella graduatoria la posizione n.141 e che già i primi 100 classificati sono stati avviati da Messinaservizi. Inoltre, la resistente è in procinto di avviare altri 70 lavoratori attingendo dalla graduatoria che ha validità triennale (**doc.16**).

Pertanto, non vi è dubbio che **sussiste anche l'urgenza del provvedere**, non potendosi attendere l'esito del giudizio di merito **senza che il ricorrente e la propria famiglia subiscano un danno grave e irreparabile per l'assenza di risorse economiche necessarie per la presenza di figli minori e l'assenza di attività lavorativa in capo al coniuge**.

A ciò si aggiunga che la mancata adozione di un provvedimento cautelare pregiudicherebbe in maniera irreversibile le ragioni del ricorrente posto che, nelle more del giudizio, saranno collocati tutti i soggetti presenti in graduatoria con esaurimento dei posti disponibili. In ultimo, ma non da ultimo, **il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria e, quindi, il mancato avviamento al lavoro sarebbe pregiudicato dalla validità temporale della graduatoria che è di tre anni**.



In definitiva, pertanto, è di solare evidenza che sussistano entrambi i presupposti della tutela azionata in via d'urgenza, sicché, in via cautelare, dovrà essere ordinato a Messinaservizi Bene Comune s.p.a., previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento impugnato e/o di ogni altro provvedimento presupposto o consequenziale, di reinserire il ricorrente nella graduatoria con il punteggio già conseguito.

Risarcimento dei danni

Con il presente ricorso si avanza, inoltre, domanda risarcitoria nei confronti di Messinaservizi Bene Comune s.p.a. per l'ipotesi in cui, a causa della esclusione del ricorrente dalla graduatoria, il ricorrente dovesse rimanere pregiudicato nel suo diritto ad essere avviato al lavoro o dovesse essere avviato in ritardo.

Difatti, come sopra detto, la graduatoria ha validità triennale e, nell'ipotesi in cui il ricorrente non dovesse ottenere il chiesto provvedimento cautelare e dovesse risultare vittorioso all'esito del giudizio di merito, egli subirebbe degli incontestabili danni dal punto di vista economico e di *chances*, danni dei quali chiede, sin d'ora, il risarcimento.

L'importo di tali danni dovrà essere liquidato dal Giudice sulla base dei parametri salariali medi che il ricorrente non ha percepito a causa della illegittima esclusione, nonché nei danni da perdita di *chances* che saranno liquidati dal Giudice anche in via equitativa.

Tutto ciò premesso e ritenuto l'istante, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre all'On.le Tribunale adito – Giudice del Lavoro - per sentire accogliere le

DOMANDE

- 1) ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il ricorrente non poteva essere escluso della graduatoria relativa all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami di numero ventiquattro operatori liv. j ccnl utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina, alla quale lo stesso ricorrente ha partecipato con domanda n.01129-00658 - Inserita il 22-05-2023 alle ore 09:49:00;



- 2) per l'effetto, ordinare a Messinaservizi Bene Comune s.p.a., previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento impugnato e/o di ogni altro provvedimento presupposto o consequenziale, di reinserire il ricorrente nella graduatoria con il punteggio già conseguito;
- 3) ordinare a Messinaservizi Bene Comune spa di porre in essere qualsiasi altro atto finalizzato all'inserimento del ricorrente nella graduatoria;
- 4) ritenendo sussistente il *periculum in mora*, emettere provvedimento cautelare idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
- 5) condannare Messinaservizi Bene Comune spa, in persona del legale rapp-*te* pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come meglio specificati in narrativa, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
- 6) con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Richiesta di notifica per pubblici proclami

Stante l'elevato numero dei controinteressati (oltre 100) e stante la impossibilità di identificarli tutti ed ottenere il loro domicilio, si chiede l'autorizzazione alla notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati mediante pubblici proclami.

In via istruttoria, si producono i documenti richiamati in narrativa.

Salvo ogni altro diritto.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma si rimanda all'ISEE depositato in atti (**cf. doc.15**).

Messina, 17 dicembre 2024

Avv. Filippo Pagano





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 6746/2024 r.g., con il quale è stata avanzata contestuale istanza cautelare;

visti gli artt. 415 e 669 bis c.p.c.;

p.q.m.

fissa per il cautelare l'udienza del 21/01/2025, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuare entro la medesima data;

dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 15 gg.;

autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet dell'azienda resistente;

fissa per il merito l'udienza del 14/10/2025 ore 8:30 disponendo la comparizione personale delle parti;

Messina, 18/12/2024

Il Giudice

Valeria Totaro





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo

letto il ricorso con contestuale istanza cautelare iscritto al n. 6746/2024 R.G.;

P.Q.M.

designa il G.L. dott.ssa Valeria Totaro.

Si comunichi.

Messina, 18/12/2024

Il Presidente

Laura Romeo



RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. FILIPPO PAGANO (C.F. PGNFPP68S08F158F), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di PATTI GIOVANNI (C.F. PTTGNN90R11F158E) in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, decreto di fissazione udienza ("9537576s.pdf"), designa Giudice ("19538408s.pdf") nonché ricorso con istanza cautelare ("ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare.pdf") a:
- MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA (C.F. 03459080838), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo PEC messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal Registro indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)
in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente studiolegalepagano@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento avente Numero Ruolo Generale 6746/2024 e numero 6746/2024 sub 1 presso Tribunale Ordinario - Messina - Registro Diritto del Lavoro - SEZIONE LAVORO

ATTESTO

ai sensi della normativa vigente, che i seguenti file:

- decreto di fissazione udienza - "9537576s.pdf"
- designa Giudice - "19538408s.pdf"
- ricorso con istanza cautelare - "ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare.pdf"

sono copie conformi estratte dai registri informatici.

Messina, 27-12-2024

Avv. FILIPPO PAGANO

RICHIESTA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA

Da eseguirsi entro il 2.1.2025.

Giusto decreto di fissazione udienza di discussione n. cronol. 12941/2024 del 18/12/2024 nel proc. RG n. 6746/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - che si notifica in uno al presente atto, **si chiede la pubblicazione degli allegati documenti, sul sito internet della Vs. Azienda, da valere quale notifica ai controinteressati.**

A tal fine, si notificano unitamente alla presente richiesta, firmata digitalmente, decreto fissazione udienza ("9537576s.pdf"), designa Giudice ("19538408s.pdf") nonché ricorso con istanza cautelare ("ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare.pdf") a:

- MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA (C.F. 03459080838), all'indirizzo PEC messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal Registro indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente studiolegalepagano@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente richiesta viene eseguita in relazione al procedimento avente Numero Ruolo Generale 6746/2024 e numero 6746/2024 sub 1) presso Tribunale Ordinario - Messina - Registro Diritto del Lavoro - SEZIONE LAVORO

ATTESTO

ai sensi della normativa vigente, che i seguenti file:

- decreto di fissazione udienza - "9537576s.pdf"
- designa Giudice - "19538408s.pdf"
- ricorso con istanza cautelare - "ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare.pdf"

sono copie conformi estratte dai registri informatici.

Messina, 27-12-2024

Avv. FILIPPO PAGANO